

## LA RETTRICE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 11 del 20.3.2012 e s.m.i., ed in particolare l'art. 6, che così dispone: “1. E' istituita con Decreto Rettorale una Commissione elettorale centrale, composta di membri che durano in carica quattro anni, con l'eccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni.

2. Alla Commissione Elettorale Centrale spettano la verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità dei candidati, di cui all'art. 22 dello Statuto, la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione in prima istanza dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal presente Regolamento.

3. La Commissione Elettorale Centrale è composta da membri rappresentativi dell'intero corpo elettorale (un Professore di I fascia, un Professore di II fascia ed un Ricercatore designati dal Senato Accademico; un esponente del Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato designato dalla Consulta del Personale tecnico-amministrativo e uno Studente designato dalla Conferenza degli Studenti), più un Presidente nella persona del Presidente del Tribunale di Modena o Reggio Emilia o di un Giudice da questi delegato. Il Segretario della Commissione, che svolge anche funzioni di verbalizzante delle sedute, è scelto dal Presidente, salvo che non sia diversamente disposto, tra i componenti della Commissione stessa nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

4. Con la stessa procedura di cui ai commi precedenti, è nominato un membro supplente per ogni categoria, chiamato a sostituire il titolare in caso di assenza o di impedimento.

5. La funzione di membro della Commissione è incompatibile con le cariche di Prorettore, membro del Senato Accademico o del Consiglio d'Amministrazione, membro del Nucleo di Valutazione, Presidente di Consiglio di Corso di Studio, di Corsi e Scuole di Dottorato e di Specializzazione e di Scuole di Ateneo, nonché di Direttore di Dipartimento o di Centro interdipartimentale d'Ateneo. E', altresì, incompatibile con la qualità di candidato alle elezioni.”;

VISTO il Decreto del Rettore n. 1369 del 18.12.2024, con il quale è stata nominata Commissione Elettorale Centrale permanente, ai sensi dell'art 6 del sopra citato Regolamento Elettorale di Ateneo, per il quadriennio 2024/2028, con scadenza 18 dicembre 2028, successivamente modificata con Decreto n. 704 del 11.07.2025 e con Decreto n. 394 del 27.04.2026;

PRESO ATTO della designazione del nuovo Studente da parte della Conferenza della Componente Studentesca, in persona di Tommaso Armani, in sostituzione di Matilde Benassi, per incompatibilità di cariche (Prot. 108094/2026);

## DECRETA

### Articolo 1

E' ulteriormente modificata la Commissione Elettorale Centrale permanente, ai sensi dell'art 6 del sopra citato Regolamento Elettorale di Ateneo, per il quadriennio 2024/2028, con scadenza 18 dicembre 2028, come segue:



Dott. Daniele Mercadante  
Prof. Massimo Lanotte (I fascia)  
Prof. Roberto Guidetti (II fascia)  
Dott. Salvatore Aloisio (Ricercatore)  
Dott. Giuseppe Milano (Personale tecnico-amministrativo)  
Sig. Tommaso Armani (Studente – *in carica fino a nuove elezioni*)

Presidente;  
Componente;  
Componente;  
Componente;  
Componente;  
Componente.

### **Articolo 2**

Sono supplenti:

- per i Professori di I fascia: Prof. Fulvio Cortese;
- per i Professori di II fascia: Prof.ssa Barbara Reggiani;
- per i Ricercatori: Dott. Carlo Benassi;
- per il Personale Tecnico-amministrativo: Dott.ssa Daniela Roncaglia;
- per gli Studenti: - *da designare*.

### **Articolo 3**

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Elettorale di Ateneo, i membri durano in carica quattro anni, con l'eccezione del rappresentante degli studenti, che dura in carica due anni, fino a nuove elezioni studentesche.

### **Articolo 4**

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo on-line di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

LA RETTRICE

(Prof.ssa Rita CUCCHIARA)

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs: n. 82/2005